

98-1-/2024 pu

## **IL TRIBUNALE DI MANTOVA**

### **Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 98-24 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato dai coniugi VERONICA PIAZZA (PZZVNC88L69112N) nata il 29.07.1988 a Termini Imerese (PA), residente a San Benedetto Po (MN) in Via Leopardi n.58/D e GIANLUCA LA MARCA (LMRGLC79C03L112N) nato il 03.03.1979 a Termini Imerese (PA), residente a San Benedetto Po (MN) in Via Leopardi n.58/D, ai sensi degli art. 66 e 67 CCI;

osservato che ricorre la fattispecie di cui all'art. 66 co. 1 CCI;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI;

rilevato che con decreto in data 19/9/24, ritenuta *prima facie* (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) la ammissibilità di proposta e piano risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che i ricorrenti rientrano nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto essi svolgono attività di lavoro dipendente e, inoltre, che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI, è stata disposta la pubblicazione di detti piano e proposta in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi nonché la comunicazione a tutti i creditori;

rilevato che con relazione ex art. 70/6 CCI il Gestore, dato atto di aver provveduto alla pubblicazione del provvedimento del 19/9/24, della proposta e del piano e di averne dato comunicazione ai creditori, ha riferito: 1) che sono pervenute osservazioni dai creditori Comune di San Benedetto, Agenzia delle Entrate Riscossione, Best Italia cessionaria di Credem in merito alla precisazione del credito; 2) che sono pervenute osservazioni dai creditori Gardant spa cessionaria di Banco BPM spa con l'avv. Francesco Ghisi, IBL Banca Istituto Bancario con l'avv Fabio che contestano la ammissibilità e procedibilità; 3) che sono emerse alcune circostanze che potrebbero avere un teorico impatto sul piano e di cui il Gestore della Crisi relaziona e informa il Giudice Delegato ai fini della

valutazione, ai sensi dell'art. 70 comma 7° CCII, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano funzionale all'omologa; 4) che all'esito della precisazione dei crediti non derivano modifiche rilevanti del piano proposto, atteso che i creditori privilegiati (BPM, Comune di San Benedetto, Agenzia Entrate Riscossione), per gli importi indicati in privilegio, mantengono una percentuale di soddisfo, già indicata in piano, pari al 72% mentre i chirografari saranno soddisfatti nella misura di circa il 14%, rispetto a circa il 18% indicato nel piano; 5) che la erronea indicazione degli importi di alcuni debiti non è frutto di intento fraudolento; 6) che in merito alle osservazioni di Banco Bpm, la proposta e il piano sono stati correttamente comunicati e che sussiste convenienza del piano; 7) che in merito alle osservazioni pervenute da IBL Banca, con specifico riguardo alla condotta della sig.ra Piazza di aver omesso scientemente di riferire in ordine al mutuo ipotecario relativo alla prima casa di abitazione, in sede di richiesta di nuovo finanziamento, pur trattandosi di valutazione rimessa al Giudice, le circostanze concrete possano condurre ad escludere un intento fraudolento, mentre con riguardo alle osservazioni sulla scarsa convenienza del piano, che l'alternativa liquidatoria sarebbe peggiore;

rilevato che con relazione integrativa il Gestore dava atto di avere sentito il debitore, ribadiva la convenienza del piano e depositava i documenti allegati alle osservazioni di IBL Banca,

considerato che ai sensi dell'art. 70 CCI *“il giudice, verificata la ammissibilità e fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza...”*, con la precisazione che *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, mentre “in caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate”*; che, come è noto, *“la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere*

*sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero – fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione – non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, tenuto conto del fatto che l'elemento temporale costituisce un indice importante per misurare la convenienza della proposta”<sup>1</sup>.*

ritenuto che in tale contesto al Giudice compete nella fase di omologazione (quale è la presente) un controllo inerente la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, (ivi compresa l'assenza di condizioni ostative di cui all'art. 69), il rispetto del procedimento e l'ammissibilità della proposta rispetto a norme imperative, nonché la verifica di fattibilità del piano, con la ulteriore valutazione, a fronte delle osservazioni dei creditori, circa la convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria;

valutato che il creditore IBL Banca ha svolto osservazioni, contestando segnatamente l'assenza di meritevolezza dei debitori istanti;

ritenuto che le cause che hanno portato alla condizione di sovrindebitamento dei ricorrenti (in sé oggettivamente riscontrabile avuto riguardo al montante debitorio complessivo di circa € 165.000,00) sono state ricondotte, nel ricorso e nella relazione ad una *contrazione delle somme utilizzabili per i consumi della famiglia a causa di un aumento delle spese di trasporto in una sede lavorativa lontana dall'abitazione, al contestuale aumento delle necessità familiari con la crescita del figlio minore e parimenti ad un consumo di beni e servizi che ha alimentato uscite superiori alle entrate e quindi uno squilibrio di bilancio*

---

<sup>1</sup> Trib Ascoli Piceno , 13-9-23.

*non compensato in tempo utile con entrate superiori diventando un sistematico eccesso della spesa sul reddito;*

rilevato in particolare che dalla relazione si evince che: 1) nell'anno 2019, i Sig.ri Piazza – La Marca hanno sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario con BPM per l'acquisto della prima casa (rata di euro 309,00); 2) nel 2020, il Sig. La Marca ha sottoscritto un finanziamento con RCI Banque per l'acquisto di un'auto (rata di euro 354,00); 3) nel 2021, il Sig. La Marca ha sottoscritto un finanziamento con Fidi Italia per l'acquisto di un'altra auto (rata di euro 106,00); 4) sempre nel 2021, il Sig. La Marca ha altresì sottoscritto con Vivi Banca un finanziamento mediante la cessione di un quinto dello stipendio (rata di circa euro 229,00) per pagare un corso di formazione alla moglie; 5) nel 2023, la Sig.ra Piazza ha sottoscritto con IBL un finanziamento mediante la cessione di un quinto dello stipendio (con rata di euro 208,00) per euro 14.976,00, per l'acquisto di autovettura Alfa Romeo Giulietta;

ritenuto che non sono state allegate e dimostrate nel dettaglio le esigenze specifiche (*aumentate necessità familiari, aumentato consumo di beni e servizi*) che avrebbero comportato l'esigenza di fare nuovamente ricorso al credito (in parte utilizzato per l'acquisto di una pluralità di autovetture, disponendo allo stato i ricorrenti di tre autovetture iscritte al PRA), essendo i ricorrenti già gravati da una consistente posizione debitoria nei confronti della banca che aveva concesso il mutuo, sicchè risulta altamente verosimile una grave negligenza e colpevolezza degli stessi nella determinazione della condizione di sovrindebitamento, ove il rinnovato ricorso al credito, in presenza di un già rilevante impegno mensile, risulta in contrasto con gli ordinari criteri di prudenza e ragionevolezza, in relazione al reddito residuo disponibile;

considerato che è lo stesso Gestore a riconoscere che i debitori hanno fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta;

ritenuto che tali circostanze denotino invero una situazione quantomeno di colpa grave da parte dei debitori;

ritenuto infatti che, diversamente da quanto sembra affermare il Gestore, vadano tenuti distinti il profilo del merito creditizio da quello della meritevolezza, (cfr. ex multis Trib Ascoli Piceno, 13-9-23) sicchè anche ove si ipotizzasse una violazione delle regole

relative alla indagine sul primo profilo non potrebbe derivare un giudizio di meritevolezza, e non può così condividersi il rilievo secondo il quale “Si ritiene infatti che, sebbene gli istanti abbiano contratto dei debiti per l’acquisto di alcune automobili e per l’iscrizione ad un corso di formazione, anche dopo aver incontrato difficoltà nel pagare il mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa, non abbiano con colpa grave determinato il proprio sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l’accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio dei richiedenti”;

ritenuto pertanto che, in tale contesto, vada valutata la ulteriore condotta relativa alla inveritiera dichiarazione della assenza di altri finanziamenti, oltre a quello richiesto, effettuata dalla sig.ra Piazza, come risulta dal modulo che segue:

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI MUTUO MEDIANTE CESSIONE PRO-SOLVENDO DELLO STIPENDIO/PENSIONE OPPURE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO E QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO**

Il sottoscritto (di seguito **Richiedente**), come identificato nel riquadro "DATI E PROFILO PERSONALE DEL RICHIEDENTE", chiede a IBL Banca S.p.A. (di seguito **Finanziatore**) la concessione di un mutuo da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio/pensione o mediante delegazione di pagamento. Al fine di poter eseguire le necessarie attività di istruttoria il **Richiedente**:

- **autorizza** il Finanziatore a poter richiedere e/o ottenere qualsiasi documentazione/informazione presso i soggetti di competenza (datore di lavoro/ente pensionistico, fondo previdenziale, centrali rischi ecc.) che si dovesse rendere necessaria;
- **dichiara**, sotto la propria responsabilità, la propria situazione reddituale e finanziaria esistente al momento della suddetta richiesta, sulla base delle informazioni fornite, potrà indirizzare il Cliente nella scelta del prodotto di finanziamento richiesto e verificare che lo stesso sia coerente con le sue esigenze e con la sua attuale situazione economica e patrimoniale. Inoltre, il questionario permetterà al Finanziatore di verificare il merito creditizio del Cliente ai fini del rispetto di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Assofin - Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo "Associazioni Consumatori Assofin" su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui il Finanziatore aderisce.

**SITUAZIONE REDDITUALE E FINANZIARIA**

**DATI E PROFILO PERSONALE DEL RICHIEDENTE**

COGNOME E NOME: **PIAZZA VERONICA**  
 CODICE FISCALE: **PZZVNC88L69L112N**  
 E-MAIL / PEC: **VERO.PIAZZA12MN@LIBERO.IT** CELLULARE: **3484643388**  
 STATO CIVILE:  CELIBENUBILE  CONIUGATO/A  SEPARATO/A  DIVORZIATO/A  VEDOVO/A  
 PROFILO DEL RICHIEDENTE:  CONSUMATORE (PERSONA FISICA CHE AGISCE PER SCOPPI ESTRANEI ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE EVENTUALMENTE SVOLTA)  
 ATTUALE PROFESSIONE:  LAVORATORE DIPENDENTE O ASSIMILATO  PENSIONATO/A

**SITUAZIONE REDDITUALE**

	IMPORTO EURO	NATURA REDDITO/ENTRATA
OLTRE AL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE E/O PENSIONE HA ALTRE ENTRATE MENSILI?*		

\* INDICARE SOLO LE ENTRATE DOCUMENTABILI RIPORTANDO L'IMPORTO COMPLESSIVO MENSILE IN EURO E IL RELATIVO DETTAGLIO PER NATURA (AD. ESEMPIO FITTI DA IMMOBILI, DA CAPITALE, REDDITO DA ALTRO LAVORO DIPENDENTE / AUTONOMO PERCEPTO ANCHE PART TIME, DA PENSIONE INTEGRATIVA O SECONDA PENSIONE ECC.)

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

ATTUALMENTE HA FINANZIAMENTI** IN ESSERE?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NON VANNO CONSIDERATI AI FINI DELLA PRESENTE RISPOSTA EVENTUALI PRESTITI, MUTUI O ALTRI IMPEGNI FINANZIARI IN ESSERE CHE VENGONO TRATTENUTI SULLA BUSTA PAGA / PENSIONE		
<b>FINANZIAMENTO 1</b>					
TIPOLOGIA			N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE
					ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 2</b>					
TIPOLOGIA			N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE
					ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 3</b>					
TIPOLOGIA			N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE
					ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 4</b>					
TIPOLOGIA			N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE
					ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 5</b>					
TIPOLOGIA			N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE
					ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI

\*\* AD ESEMPIO, MUTUO, PRESTITO PERSONALE, PRESTITO FINALIZZATO, CARTA DI CREDITO REVOLVING, ECC.  
 \*\*\* AD ESEMPIO, PER UNA RATA SEMESTRALE CONSIDERARE 6 RATE MENSILI  
 \*\*\*\* AD ESEMPIO, 100% IN CASO DI UNICO INTESTATARIO, 50% SE COINTESTATARIO, 0 PER IMPEGNI PER IL QUALE IL CLIENTE E' COINVOLTO SOLO COME GARANTE/ COOBLIGATO

DATA: **15/12/2023** IL RICHIEDENTE: **Piazza Veronica**  
 CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI (AI SENSI DELL'ART. 35 DEL D.LGS 231/2007) IN CASO DI OMISSIONE O FALSE INFORMAZIONI, SI DICHIARA CHE I DATI SOPRA RIPORTATI SONO RESI IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL MEDESIMO DECRETO

considerato che il richiamato modulo reca in evidenza la domanda sottoposta al debitore istante, risultando peraltro l'unica informazione richiesta, sicchè non si può ritenere che la sottoscrittrice non abbia avuto effettiva nozione di ciò che le veniva richiesto, né invero che la esistenza di un mutuo sia stata sottaciuta perché confusa con il termine finanziamento, ove nel modulo si richiama proprio l'esempio di precedenti contratti di *mutuo* (si riporta a tal fine di seguito il dettaglio delle indicazioni contenute nel modulo);

SITUAZIONE FINANZIARIA		NON VANNO CONSIDERATI AI FINI DELLA PRESENTE RISPOSTA EVENTUALI PRESTITI, MUTUI O ALTRI IMPEGNI FINANZIARI IN ESSERE CHE VENGONO TRATTENUTI SULLA BUSTA PAGA / PENSIONE			
ATTUALMENTE HA FINANZIAMENTI** IN ESSERE?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO			
<b>FINANZIAMENTO 1</b>					
TIPOLOGIA		N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 2</b>					
TIPOLOGIA		N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 3</b>					
TIPOLOGIA		N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 4</b>					
TIPOLOGIA		N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI
<b>FINANZIAMENTO 5</b>					
TIPOLOGIA		N. RATE/SCADENZA	RATA	% COINTESTAZIONE	ESTINZIONE
					<input type="checkbox"/> SI

\*\* AD ESEMPIO, MUTUO, PRESTITO PERSONALE, PRESTITO FINALIZZATO, CARTA DI CREDITO REVOLVING, ECC.

\*\*\* AD ESEMPIO, PER UNA RATA SEMESTRALE CONSIDERARE 6 RATE MENSILI

\*\*\*\* AD ESEMPIO, 100% IN CASO DI UNICO INTESTATARIO, 50% SE COINTESTATARIO, 0 PER IMPEGNI PER IL QUALE IL CLIENTE È COINVOLTO SOLO COME GARANTE/ COOBLIGATO

ritenuto pertanto che in tale contesto la condotta della sig.ra Piazza denoti se non malafede, quantomeno una ulteriore ipotesi di colpa grave, tale da ostare, unitamente a quanto già sopra rilevato, alla possibilità di omologa;

ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI, sicchè risultano assorbite le ulteriori osservazioni mosse dai creditori al piano;

ritenuto che la proposta non sia ammissibile sicchè vada disposta la revoca del decreto emesso il 19-9-24 ai sensi dell'art. 70/1 CCI;

### PQM

1. Dichiara inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti avanzata dai coniugi VERONICA PIAZZA (PZZVNC88L69112N) nata il 29.07.1988 a Termini Imerese (PA) e GIANLUCA LA MARCA (LMRGLC79C03L112N) nato il 03.03.1979 a Termini Imerese (PA) e per l'effetto revoca il decreto emesso il 19-9-24 e dichiara l'inefficacia delle misure protettive ivi accordate;
2. Onera il Gestore di dare pubblicità del presente provvedimento nelle medesime forme con le quali era stato pubblicizzato il provvedimento del 19-9-24;

3. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari dell'intestato Tribunale, per l'inserimento nel fascicolo della procedura esecutiva immobiliare 77/2024 RGE.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Mantova, 1 dicembre 2024

Il GD

dott.ssa Francesca Arrigoni